

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Vice Presidente GIUST,

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718-B), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE pag. 328, 330, 332 e *passim*
FALLUCCHI (DC) 331
ORIANA (DC), *relatore alla Commissione* . . . 328, 329, 330 e *passim*
SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 332, 337
SIGNORI (PSI) 331, 332, 333
TOLMELLI (PCI) 330, 332

« Assegnazione di ufficiali inferiori agli uffici giudiziari militari per l'espletamen-

to, in via eccezionale e temporanea, delle funzioni di cancelliere militare » (1001)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE pag. 336, 337, 338
CORALLO (PCI) 338
DE ZAN (DC), *relatore alla Commissione* . . . 336
IANNARONE (PCI) 337, 338
SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 337
SIGNORI (PSI) 337

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718-B), d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate », d'iniziativa dei senatori Tolomelli, Corallo, Giust, Lepre e Pasti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Oriana di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

O R I A N A , relatore alla Commissione. La mia relazione sarà forse un po' lunga, perchè è bene chiarire alcuni riferimenti contenuti nei vari documenti; anche perchè d'ultima volta che abbiamo parlato di questo argomento è stato il 5 marzo scorso.

Ricordo che il provvedimento nella sua essenza ha i seguenti due scopi:

— rendere operativamente più agili le procedure per l'acquisizione da parte dell'Amministrazione della difesa di aree e fabbricati qualora disponibili all'interno dei piani di zona previsti dalla legge 167 del 1962; tale facoltà di acquisizione è prevista dalla legge 497 del 1978 (alloggi di servizio per militari);

— potenziare gli strumenti di intervento a favore dei comuni intesi a fare acquisire ad essi la disponibilità di beni immobili demaniali che il Ministero della difesa dichiara di non voler più impiegare.

Premesso quanto sopra, penso che il mio compito sia quello di illustrare le diversità tra il documento già approvato dal Senato e quello ora proposto dalla Camera dei deputati.

In sintesi, la Camera ha approvato un testo con modifiche intese a dare ancora più forza agli strumenti già configurati dal Senato per il raggiungimento degli scopi sopra ricordati.

Ritengo poi di dover mettere in evidenza che la Camera ha scelto una forma di esposizione delle modifiche più efficace, anche se meno sintetica. Infatti l'articolo 1 del di-

segno di legge, invece di apportare modifiche al comma secondo dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ricompila tutto l'articolo 4 inserendo, dove ritenuto opportuno, modifiche che risultano fra loro coordinate.

In particolare, al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 497 sono soppresse le parole: « fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo ».

Tale modifica risulta necessaria in quanto il terzo comma dell'articolo 4, ritenuto superfluo, viene soppresso, ed è considerato compensato dall'ultimo comma che dichiara urgenti tutti gli interventi previsti nella legge. Per quanto riguarda gli interventi di non rilevante entità, penso si possa una buona volta dire « *de minimis non curat praetor* », anche perchè sarebbe alquanto difficile, in pratica, stabilire cosa è rilevante e cosa non lo è.

Alla fine dello stesso primo comma viene aggiunto il seguente periodo: « Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale, e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Ritengo molto opportuna tale aggiunta, che consente agli organi tecnici dell'Amministrazione della difesa di provvedere direttamente alla progettazione e costruzione.

Dei nove commi che il Senato aveva approvato in sostituzione del secondo comma dell'articolo 4, i primi cinque restano identici nel testo approvato dalla Camera, salvo due modifiche di carattere puramente formale al terzo (l'aggiunta delle parole « della difesa » dopo la parola « Ministero ») e al quinto (l'introduzione dell'articolo « la » prima della parola « permuta »).

Al settimo comma, a proposito di permuta di aree o fabbricati demaniali con aree o alloggi di tipo economico già esistenti di proprietà dei comuni, la Camera ha modificato il primo alinea del testo approvato dal Senato inserendo nella frase: « mediante

conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore dell'erario » la congiunzione disgiuntiva « o » prima delle parole « a favore dell'erario » e sopprimendo il periodo che segue: « purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici », poichè la precisazione è stata ritenuta ovvia; inoltre ha trasformato in un comma a sè stante il periodo seguente. Sempre al settimo comma, la Camera ha aggiunto, dopo il primo, un nuovo alinea inteso a dare al Ministero della difesa la facoltà di procedere a negozi uguali a quelli previsti al precedente alinea anche nel caso che come contropartita i comuni offrano alloggi di tipo economico da costruire. Il secondo alinea è rimasto identico.

All'ottavo comma la Camera ha precisato che il competente ufficio tecnico erariale deve determinare il valore degli immobili « entro 90 giorni », e tale aggiunta sembra opportuna. Occorre però, a mio avviso, aggiungere anche le seguenti parole: « con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni », come già era stato proposto nel corso della precedente discussione in questa sede, e come del resto la Camera ha fatto all'articolo 2 che esamineremo tra breve.

Il nono comma è rimasto identico a quello approvato dal Senato.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 497, che non era stato modificato dal Senato, si ritrova, fortemente sintetizzato, nel decimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera, che: toglie il vincolo di due anni per gli acquisti da parte del Ministero della difesa; non ripete il vincolo di rimanere nell'ambito dei piani e degli stanziamenti, cosa d'altronde ovvia; toglie il concetto di urgenza, in quanto nel successivo comma tutto viene dichiarato urgente; non precisa, perchè più sopra già detto, le norme circa i prezzi. La modifica mi sembra accettabile, perchè, fra l'altro, semplifica la comprensione del testo.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 497, che non era stato modificato dal Senato, non compare nel testo approvato dalla Camera. Esso attribuiva gli oneri di ur-

banizzazione al Ministero della difesa. In effetti ciò è già detto più sopra nello stesso articolo 4, e quindi risulta un inutile ripetizione.

La norma, fondamentale per gli scopi prefissi, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 497, è riprodotta nell'undicesimo ed ultimo comma del testo approvato dalla Camera che dichiara di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere e gli interventi previsti dalle norme ora in esame.

L'articolo 2 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato ha introdotto gli articoli 46-bis e 46-ter dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per la edilizia residenziale). Essi semplificano le norme per l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di alloggi realizzati da imprese e consorzi e quelle per consentire ai comuni di acquisire aree e fabbricati disponibili in uso al Ministero della difesa.

Al testo dell'articolo 46-bis la Camera ha apportato soltanto modifiche di carattere formale (la consueta aggiunta delle parole « della difesa » dopo la parola « Ministero »), mentre all'articolo 46-ter ha ampliato il penultimo comma precisando che il valore degli immobili va determinato con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ripristinando così, come ho detto poc'anzi, una frase che era già stata proposta al Senato) e disponendo che l'ufficio tecnico erariale determini tale valore entro 90 giorni. Quanto sopra sembra accettabile.

Io proporrei però una modifica alla fine del terzo comma dell'articolo 46-ter e cioè la sostituzione delle parole: « di cui ai commi precedenti » con le altre: « di cui al precedente articolo ».

La Camera ha infine introdotto nel disegno di legge l'articolo 3, che non figurava nel testo approvato dal Senato, con il quale si aggiunge all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, un comma che prevede la presentazione al Parlamento di una relazione molto dettagliata.

A me sembra che non sia bene che il Parlamento stabilisca di svolgere compiti di controllo di questo tipo, anche perchè appare evidente che esso avocherebbe a sè

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

questa incombenza spinto da un diffuso ed ingiusto convincimento che le Amministrazioni non abbiano grande voglia di assumersi le responsabilità connaturate con la applicazione delle leggi.

Ma se l'articolo 3 è di generale gradimento, non ne proporrò la soppressione, anche se lo considero diseducativo, punitivo e controproducente.

Altri dubbi che forse si potrebbero esprimere mi sembra possano essere superati, anche perchè pare ci sia una certa concordanza nel voler varare al più presto questo provvedimento per l'urgenza che riveste.

In conclusione, signor Presidente, anche in relazione alla considerazione che le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge n. 718 non ne intaccano la sostanza, sono del parere di approvare il testo che ci sta dinanzi, pur con le variazioni formali da me evidenziate che, ovviamente, comportano il rinvio all'altro ramo del Parlamento del provvedimento, la cui definitiva approvazione auspico avvenga entro breve tempo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Oriana per la sua esposizione e comunico che è pervenuto, da parte della 6^a Commissione, parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O L O M E L L I . Signor Presidente, concordo sostanzialmente con la relazione svolta del senatore Oriana: le modificazioni apportate dalla Camera al testo in esame sono accoglibili e, per certi versi, anche giustificate dai fatti.

Al Senato abbiamo approvato il provvedimento n. 718 in un momento di vuoto legislativo, in ordine al punto di riferimento costituito dalla legge n. 965, per la posizione assunta dalla Corte costituzionale che poneva in discussione un articolo di tale legge che solo in seguito è stato corretto da parte delle due Camere.

Le modificazioni apportate al disegno di legge, ripeto, mi pare che lo integrino e lo completino allargando anche il campo, la sfera dell'intervento da operare; anche sot-

to questo profilo, pertanto, mi pare che la cosa sia accettabile.

Concordo anche con il relatore Oriana a proposito del riferimento alla legge n. 865, per quanto concerne l'articolo 1: il fatto che questa non sia stata citata si spiega solo con una omissione da parte della Camera. Appoggerò pertanto un emendamento in tal senso.

Ma vi è un altro elemento sul quale desidero soffermare la mia attenzione che riguarda il contenuto del penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 497 formulato dalla Camera dei deputati che dice: « Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata ».

Sono d'accordo su questo, e lo dico anche a nome del Gruppo cui appartengo, ma avrei preferito che in tale comma fosse richiamato il disposto di cui all'articolo 26 della legge n. 497 nonché il disposto della legge n. 457, per precisare che a tali acquisti è riservata una quota non superiore ad una certa percentuale (che ora mi sfugge) della spesa autorizzata, in quanto potrebbero venir meno, al momento della permuta, a causa di sovrappiutte sperequazioni che si dovessero determinare, i mezzi di finanziamento.

Tuttavia poichè a livello che definirei informale ci è stata data assicurazione che nell'ambito della futura legge finanziaria sarà comunque affrontato il problema del rifinanziamento della legge n. 497 del 1978, è a quella circostanza che demando questa osservazione che sembra al mio Gruppo molto pertinente e concreta.

Per tutto il resto, ripeto, concordo con la esposizione dell'onorevole relatore. Insisto soltanto affinché, una volta approvato da noi il provvedimento con le necessarie modifiche formali, la Camera sia sollecitata a vararlo definitivamente in tempi assai brevi. Abbiamo infatti già creato notevoli difficoltà al Ministero della difesa ed ai comuni che si trovano nella condizione di poter realizzare le permuta di alloggi e che, invece, sono bloccati dalla mancanza di una normativa.

Faccio un esempio: a Bologna il comune ha già concesso alloggi ai militari ma, in at-

tesa di questo provvedimento, ha dovuto scegliere una soluzione che non piace nè al comune stesso nè al Ministero della difesa, quella di considerare le 24 famiglie di militari che hanno avuto in dotazione gli alloggi come inquilini del comune; una soluzione giusta, legale ma che non può essere considerata altro che transitoria. Prima si perfeziona la normativa in esame, pertanto, meglio è!

Nell'inviare il testo del provvedimento alla Camera per l'approvazione definitiva si solleciti dunque l'urgenza della sua più rapida approvazione.

S I G N O R I . Signor Presidente, intendo fare soltanto brevi considerazioni.

Del problema della casa per i militari si è avuto modo di parlare più di una volta evidenziando il fatto che esso contribuisce non poco alla tranquillità della vita quotidiana di costoro.

Ricordo che nella seduta di questa Commissione del 19 marzo 1980, ed anche prima, parlando su questo argomento dissi che con questa normativa non si poteva certamente intendere risolto il problema nella sua globalità; comunque, questa rappresentava un contributo in quella direzione.

Dopo l'approvazione, con modificazioni, del provvedimento da parte della Camera esso è ora nuovamente al nostro esame, ed è emerso negli interventi precedenti che il testo necessita di ulteriori perfezionamenti formali che richiedono un ulteriore vaglio da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei richiamare alla vostra attenzione le date relative alle successive tappe percorse dal provvedimento: 19 marzo 1980 approvazione da parte della Commissione difesa del Senato; 31 luglio 1980 approvazione, con modificazioni, da parte della Commissione difesa della Camera; 5 novembre 1980, cioè oggi, riesame del testo da parte della nostra Commissione e possibile nuovo rinvio, con modificazioni, alla Camera per la definitiva ratifica.

Ebbene, il rischio serio che questo provvedimento corre è di entrare in vigore tra cinque o sei mesi; siamo tutti a conoscenza di autorevoli precedenti a questo riguardo!

Pertanto, signor Presidente, in considerazione dell'urgenza di questa normativa, la mia raccomandazione è dunque quella di modificarla, se proprio necessario, raccomandando nel contempo alla Camera di procedere alla sua definitiva ratifica entro un periodo di tempo realmente breve.

F A L L U C C H I . Condivido le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e dal senatore Tolomelli. Non vi è dubbio che il provvedimento riveste carattere di urgenza perchè su di esso si è parlato a lungo; ovviamente, non risolve tutta la problematica della casa per i militari ma, comunque, la avvia a concreta soluzione.

Nutro invece delle grosse perplessità, ed in questo convergo con il senatore Signori, in merito all'opportunità di un rinvio alla Camera del testo in esame: malgrado tutti i nostri inviti a far presto, infatti, sono certo che passeranno quattro o cinque mesi prima che si giunga alla ratifica definitiva.

La questione che pongo è dunque questa: le correzioni formali che noi dovremmo apportare al testo del provvedimento pervenuti dall'altro ramo del Parlamento sono realmente tali che, in loro mancanza, verrebbe pregiudicata la sostanza del provvedimento stesso? Se così non fosse, proporrei di approvare senz'altro la normativa nella sua attuale stesura; se invece le modificazioni proposte fossero realmente necessarie, allora esse non dovrebbero definirsi formali e, in questo caso, si imporrebbe senza discussioni il rinvio alla Camera.

O R I A N A , relatore alla Commissione. È senza dubbio necessario sostituire, nel testo dell'articolo 46-ter contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge, l'errato riferimento « ai commi precedenti » con il riferimento « al precedente articolo ». Dunque il disegno di legge dovrà, se non altro per questo, tornare all'esame della Camera. Tanto vale allora apportare un emendamento anche all'articolo 1 introducendo all'ottavo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 497 il riferimento ai criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

Per quanto concerne l'articolo 3, i rilievi da me sollevati non sono stati ripresi. Come ho detto, lo considero veramente ingiusto e punitivo; se però si vuol lasciarlo nel testo attuale non mi opporrò, perchè in effetti non aggiunge nè toglie nulla alla sostanza del provvedimento.

T O L O M E L L I . Sarei veramente lieto se potessimo approvare definitivamente la legge oggi stesso, ma non lo possiamo fare perchè, come ha detto il relatore, c'è un errore che va corretto. Concordo quindi anche sulla opportunità di introdurre nell'articolo 1 il riferimento ai criteri della legge n. 865.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C O V A C R I C C H I , sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo non aveva osservazioni da formulare ma, sentito il relatore, sembra che le motivazioni di un rinvio che comporti veramente un ritardo solo di giorni, considerata l'urgenza che la legge riveste, possano essere accettate.

Non vorrei parafrasare quanto ha detto il relatore: questa legge è importante e amplierà l'operatività della 497 all'interno dei piani di zona previsti dalla 167; potenzierà gli strumenti di intervento a favore dei comuni intesi alla disponibilità di beni immobili anche demaniali, e tale scopo verrà raggiunto con la modifica dell'articolo 4 della 497 e con opportune integrazioni alla normativa della 457 che si sostanziano nell'inserimento di due articoli, 46-bis e 46-ter dopo l'articolo 46. Ora, con la prima modifica la Difesa viene facoltizzata ad acquistare dai comuni, o ricevere in permuta dagli stessi, in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la proprietà di aree e fabbricati all'interno del piano di zona previsto dalla 167 senza essere sottoposta alle limitazioni dell'articolo 35 della 865. Con la seconda modifica, invece, la Difesa è facoltizzata ad acquistare alloggi realizzati dalle imprese di costruzione sia su aree di proprietà che su aree in diritto di superficie. In quest'ultimo caso, al fine di consentire la piena proprietà del-

l'immobile all'Amministrazione militare, interviene nel contratto di compravendita il comune, che cede ogni suo diritto.

Come è già stato ricordato ripetutamente, il provvedimento ha avuto un *iter* laborioso: dopo la prima approvazione della Commissione difesa del Senato il 19 marzo 1980, è stato modificato dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati il 31 luglio. Naturalmente, il Governo non può opporsi ad una proposta di rinvio, per la quale si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

« Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni, o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario.

In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permuta di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge sono dichiarati di pubblica natura privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Ai fini di una più puntuale formulazione del testo, propongo alcuni emendamenti di carattere formale all'articolo 1. Il primo tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 497 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, le parole: « al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 » con le seguenti: « al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento si riferisce al primo alinea del settimo comma dell'articolo 4, che la Camera dei deputati ha modificato e diviso in due capoversi. Propongo che i due capoversi del testo approvato dalla Camera siano nuovamente unificati, facendo parte ambedue del primo alinea all'interno del comma.

Poiche nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Propongo infine un emendamento al secondo alinea del settimo comma dell'articolo 4 della legge n. 497 nel testo approvato dalla Camera dei deputati tendente a sostituire la parola: « idonee », che si riferisce ad aree o fabbricati, con l'altra: « idonei ».

Poiche nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che il relatore ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, all'ottavo comma dell'articolo 4 della legge n. 497 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo le parole: « entro 90 giorni », le seguenti: « con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 46-bis. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497 ».

« Art. 46-ter. — Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui ai commi precedenti.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il Comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai Comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni

di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 46-ter nel testo approvato dalla Camera dei deputati, le parole: « di cui ai commi precedenti » con le altre: « di cui al precedente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere il seguente:

« I verbali del Comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il Comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il Comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano ».

Anche a questo articolo propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, nel capoverso introduttivo, la parola: « aggiungere » con le seguenti: « è aggiunto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

O R I A N A, *relatore alla Commissione.*
Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'esame degli articoli con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

« Assegnazione di ufficiali inferiori agli uffici giudiziari militari per l'espletamento, in via eccezionale e temporanea, delle funzioni di cancelliere militare » (1001)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di ufficiali inferiori agli uffici giudiziari militari per l'espletamento, in via eccezionale e temporanea, delle funzioni di cancelliere militare ».

Prego il senatore De Zan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N, *relatore alla Commissione.*
Il provvedimento in discussione ha una portata limitata, ma nondimeno riveste carattere di urgenza. La famigerata legge n. 336 del 24 maggio 1970 (dico famigerata per l'imprevidenza con cui è stata progettata e per le conseguenze che ha avuto), ha avuto ripercussioni negative anche sui ruoli dei cancellieri militari. Infatti la legge del dicembre 1972 fissava il ruolo dei cancellieri militari in 28 unità nella carriera direttiva e in 4 unità dirigenziali. Per effetto della legge n. 336 i ruoli dei cancellieri militari si sono depauperati del 34 per cento; siamo pertanto vicini alla paralisi dell'attività degli uffici giudiziari. Il personale occorrente è valutato in non più di dieci unità; il provvedimento in discussione propone di reclutarlo fra gli ufficiali del servizio permanente effettivo provenienti dai corsi regolari, o fra

quelli di complemento stabilizzati o trattieneuti, oppure ancora tra quelli di complemento provenienti dalla ferma volontaria quinquennale.

Il personale verrebbe reclutato tra gli ufficiali del servizio permanente effettivo o tra quelli di complemento stabilizzati o trattieneuti in base alla legge o, ancora, tra quelli di complemento provenienti dalla ferma volontaria quinquennale in relazione al disposto della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Detto personale deve essere in possesso, per ovvie ragioni, di titolo di laurea in giurisprudenza; tale soluzione, avente carattere transitorio, non avrebbe nessuna conseguenza sulla possibilità di indire pubblici concorsi per la regolare copertura dei posti in ruolo e, in più, non comporterebbe nessun onere finanziario.

Nella relazione governativa che accompagna il testo del provvedimento è usata, in un certo periodo, per due volte di seguito, la parola « organico » in maniera, a mio avviso, piuttosto paradossale. Si legge infatti: « In attesa di soluzioni più organiche che possano consentire di ovviare alla lamentata deficienza organica dei cancellieri militari.. »; francamente, da un simile contesto non si sa bene se si debba dare più importanza al contenuto dell'aggettivo « organico » usato la prima o la seconda volta. In altri termini, se ci riferiamo all'attesa di soluzioni più organiche sappiamo benissimo che è in previsione una ristrutturazione della giustizia militare che porterà, evidentemente, anche una discussione sul problema del personale, sulla sua consistenza e così via; d'altra parte, non possiamo fare a meno di riscontrare che, in questo momento, la deficienza di personale è veramente organica e non si può provvedere in modo diverso da quello prospettato in quanto non si può attendere — come pure preferiremmo — l'avvento della ristrutturazione organica del settore della giustizia militare.

Fatte queste considerazioni, e tenuto conto, in realtà, della situazione piuttosto drammatica in cui versano gli uffici giudiziari militari oggi, ritengo che il disegno di legge in esame, che peraltro si limita ad una

4^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (5 novembre 1980)

assunzione limitata e provvisoria, possa essere approvato.

Invito pertanto la Commissione, se non ci sono ostacoli e nei limiti ai quali ho accennato, ad esprimere voto favorevole al provvedimento nella seduta odierna senza variazioni; non credo, del resto, che possano nascere problemi anche perchè il modo in cui è stato formulato il testo lascia intravedere un certo « imbarazzo » da parte del Governo. Evidentemente, il Governo avrebbe preferito non far ricorso a un provvedimento di questa natura, che definirei congiunturale; è anche vero, però, che la situazione attuale del settore è tale da esigere, da parte del Parlamento, la massima comprensione possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Zan per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

IANNARONE. Signor Presidente, non credo ci sia molto da aggiungere a quanto esposto dal senatore De Zan: si tratta di un provvedimento che parte dal presupposto di fatto della carenza di personale degli uffici e delle segreterie giudiziarie militari.

Per quanto riguarda, in particolare, gli ufficiali di complemento potrebbe sembrare strano che ufficiali di complemento provenienti dalla ferma volontaria quinquennale vengano chiamati ad esercitare funzioni così delicate; però, l'esigenza di professionalità mi pare soddisfatta in quanto viene richiesto a costoro il possesso della laurea in legge.

Non avendo altre considerazioni da fare, pertanto, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

SIGNORI. Mi dichiaro anche io favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE ZAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non ho altro da aggiun-

gere alla relazione già svolta; mi riservo tuttavia di intervenire in sede di esame dell'articolo unico.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Come probabilmente gli onorevoli senatori sanno, esiste effettivamente presso gli uffici giudiziari militari una carenza di personale di oltre un terzo rispetto all'organico.

Le cancellerie giudiziarie militari, in attesa di una più organica soluzione, stentano ad andare avanti e di qui è sorta l'esigenza dell'attuale normativa che non è certamente da considerarsi definitiva. Il presente disegno di legge, infatti, prevede la possibilità, per un triennio, di assegnare agli uffici giudiziari militari — nella funzione di cancelliere militare — ufficiali inferiori in possesso di laurea in giurisprudenza nel numero massimo di 10 unità.

Il provvedimento, come ricordato dal senatore De Zan, non comporta maggiori oneri per l'erario per cui il Ministero della difesa è favorevole ad una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui versano gli uffici di cancelleria della giustizia militare, per le esigenze di normalizzazione dei servizi possono essere assegnati agli uffici giudiziari militari, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti a norma dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, perchè esclusi dalla stabilizzazione in servizio, ovvero di complemento provenienti dalla ferma volontaria quinquennale di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Gli anzidetti ufficiali, in numero non superiore a dieci unità complessive, esercitano le attribuzioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163. In caso di vacanza o di assenza del personale della carriera direttiva dei cancellieri della giustizia militare, possono temporaneamente esercitare anche le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della predetta legge 21 aprile 1977, n. 163.

Le assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

D E Z A N, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare osservare alla Commissione che la formulazione iniziale dell'articolo unico non riveste carattere normativo quanto, piuttosto, rappresenta una sorta di commento alla norma stessa; in altri termini, potrebbe figurare in una relazione ma non in un articolo di legge.

La norma deve essere prescrittiva e non si può iniziare l'articolo dicendo « In considerazione dell'eccezionale situazione in cui versano gli uffici di cancelleria della giustizia militare, per le esigenze di normalizzazione dei servizi, possono... ». Semmai, si potrebbe far riferimento soltanto alle esigenze dei servizi non parlando dell'eccezionale situazione in cui versano gli uffici in questione.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe dire: « Per eccezionali esigenze degli uffici di cancelleria della giustizia militare possono essere assegnati agli uffici giudiziari militari... ».

I A N N A R O N E. A mia volta, suggerirei di dire: « Per le esigenze di normalizzazione dei servizi agli uffici di cancelleria della giustizia militare possono essere assegnati per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ufficiali inferiori delle Forze armate ... ».

C O R A L L O. Poichè questo provvedimento ha un valore temporaneo in attesa di una più organica normativa che riguarderà la riforma della giustizia militare, non

userei l'espressione « per un triennio », ma piuttosto parlerei della « durata massima di un triennio ». Perchè, ripeto, se interverranno le auspiccate riforme organiche alle esigenze della giustizia militare si potrà provvedere in altro modo, eliminando situazioni di emergenza.

P R E S I D E N T E. Ricordo che le Commissioni competenti stanno già esaminando il disegno di legge di riforma del codice militare e quello sull'ordinamento giudiziario, che comporterà necessariamente la riforma della pianta organica delle cancellerie e degli uffici giudiziari militari. Ritengo pertanto opportuno aderire alla proposta del collega Corallo per quanto attiene all'indicazione del periodo.

D E Z A N. Propongo allora un emendamento tendente a sostituire il periodo iniziale del primo comma, fino alle parole « per un triennio » comprese, con il seguente: « Agli uffici di cancelleria della giustizia militare, per esigenze di normalizzazione dei servizi possono essere assegnati per la durata massima di un triennio ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore De Zan al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel terzo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.